

Considerato che con propria ordinanza n. 5 del 5.07.2012 è stato approvato il programma straordinario che prevede la realizzazione di edifici scolastici temporanei in grado di assicurare la regolare ripresa dell'attività didattica per l'anno scolastico 2012/2013 in tutte quelle realtà dove le scuole non possono essere riparate in tempi brevi;

Vista la propria ordinanza n. 11 del 18/07/2012 con la quale è stata assunta la determinazione di avvalersi per gli interventi attuativi del programma straordinario scuole dei Sindaci e dei Presidenti delle Province, come previsto dall'art. 1 comma 5 del decreto-legge 6 giugno 2012 n° 74;

Dato atto che un'attenta revisione dell'ordinanza ha fatto emergere l'opportunità di rettificare alcuni punti del dispositivo della ordinanza n° 11/2012 in ordine alla possibilità da parte dei Sindaci di avvalersi di alcune deroghe riconosciute dalla normativa emergenziale al Commissario Delegato;

Visto l'art.27 comma 1, della L.24 novembre 2000, n.340 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 7 giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, ma possono essere dichiarati con motivazione espressa dell'organo emanante, provvisoriamente efficaci;

Ritenuto di provvedere in merito;

Tutto ciò premesso e considerato,

DISPONE

- 1) di rettificare il punto 3 del dispositivo dell'ordinanza n. 11/2012 precisando che la localizzazione delle aree da occupare e/o asservire per la realizzazione delle opere di urbanizzazione al servizio degli edifici scolastici temporanei sarà disposta dal Commissario Delegato, su mera indicazione, dei Sindaci interessati, producendo in tal modo gli effetti di cui ai commi 2 e 3 dell'art.10 del DL 83/2012.
- 2) di rettificare altresì il punto 4 dell'ordinanza n. 11/2012 precisando che per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, a servizio delle scuole temporanee e dei prefabbricati modulari scolastici, e per la riparazione degli edifici scolastici danneggiati dagli eventi sismici i Sindaci ed i Presidenti delle Province possono perseguire l'obiettivo di ridurre i tempi di affidamento avvalendosi, vista l'urgenza, delle disposizioni dell'art. 57 comma 2 lett. a) del D.Lgs.163/2006 e dell'art. 57 comma 6 del D.Lgs.163/2006, come indicato dal comma 7 articolo 10 del dl 83/2012;

- 3) di dichiarare la presente ordinanza provvisoriamente efficace ai sensi della L. 24/11/2000 n.340 e di disporre l'invio della stessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, ai sensi della legge n. 20 del 1994;

La presente ordinanza è, altresì, pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna,

Il Commissario Delegato

Vasco Errani